



TRIBUNALE DI SPOLETO

PROTOCOLLO SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI EX ART. 5, COMMA 3, D.LGS N. 14/2019

Il Presidente f.f. e i Giudici componenti il Collegio fallimentare,

letto l'art. 5, comma 3, del d.lgs 14/2019 (d'ora in poi CCII), il quale prevede che il Presidente del Tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il Presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 (criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza delle nomine nell'ambito delle procedura concorsuali) e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione;

premesso che:

- con delibera del 20.07.2022 il Consiglio Superiore della Magistratura ha emanato delle linee guida sui vari argomenti delle procedure concorsuali, evidenziando tra l'altro l'utilità della tenuta di un registro presso gli uffici territoriali in cui annotare, oltre che il nominativo del professionista, anche la data della nomina, di modo da evitare il conferimento di incarichi ravvicinati e concentrati tra gli stessi professionisti;
- le predette Linee Guida evidenziano come, per consentire un'efficacia gestione delle nomine ed evitare la loro concentrazione, sia opportuno che si individui il numero approssimativo degli incarichi da assegnare in un dato periodo ai professionisti iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio, coordinando tale necessità con quella di attribuirne ai medesimi un numero tale da garantire il conseguimento di una adeguata professionalità e remunerazione¹. L'elenco, prosegue il Consiglio, potrà essere periodicamente aggiornato con l'innesto di nuovi professionisti e con l'espunzione di chi non è più considerato adeguato all'attività da prestare.
- Al fine di garantire la massima trasparenza è stato inoltre raccomandato agli uffici di esplicitare - anche eventualmente con documenti interni- le regole concordate per definire i

¹ Sottolinea il CSM che, "Nell'ottica del conferimento di un prefissato numero di incarichi in un determinato periodo per assicurare un'adeguata turnazione- oltre che l'acquisizione di professionalità via via crescente e di una corretta remunerazione dell'attività prestata che consenta, peraltro, una specializzazione del professionista- deve peraltro raccomandarsi agli uffici di delimitare l'elenco dei professionisti nominabili".

criteri con cui vengono effettuate le nomine², raccomandandosi conseguentemente ai singoli Uffici di:

- a) disporre la predisposizione di due registri – anche solo meramente interni – dei professionisti disponibili e delle nomine;
- b) individuare un numero massimo d’incarichi conferibili in un dato tempo;
- c) stabilire criteri interni che individuino il grado di professionalità dei professionisti ed il peso prognostico della procedura, che andrà aggiornato fino alla chiusura della procedura;
- d) contemperare l’esigenza di affidare la procedura a chi sia in grado di gestirla nella maniera più efficiente con quella di evitare la concentrazione di procedure più redditizie tra pochi curatori;
- e) garantire, attraverso la rotazione degli incarichi, la possibilità per ciascun curatore di acquisire adeguata professionalità e remunerazione;
- f) affidare l’incarico a colui che può assicurare l’esercizio diretto, personale e tempestivo dell’ufficio, come del resto previsto dall’art. 358 CCI;
- g) affidare l’incarico tenendo conto della trasparenza, della correttezza, della deontologia manifestata al cospetto di tutti gli organi ed i soggetti che si interfacciano con la procedura, ivi compresi pubblico ministero, professionisti delegati, coadiutori, difensori ed ausiliari, debitore e creditori;

tanto premesso, si provvede con il presente, all’adozione del protocollo per l’attuazione dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza nelle nomine dei professionisti nell’ambito di procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

² Al paragrafo 3 del capitolo 3, delle stesse Linee Guida, pag. 35 e seg.ti si legge, in particolare, che “*Ulteriore aspetto centrale per una buona gestione della procedura è quello che riguarda la trasparenza e la turnazione degli incarichi, principio peraltro ormai positivizzato nel codice della crisi . Affinché il curatore sia in grado di compiere efficacemente il proprio incarico è, infatti, indispensabile che egli disponga - oltre che della professionalità - anche del tempo necessario per la cura di tutti gli aspetti della procedura, essendo evidente che incarichi troppo ravvicinati nel tempo non consentono di dedicare alla procedura l’attenzione richiesta dalla legge. Come peraltro da tempo raccomandato dal Consiglio Superiore della Magistratura deve quindi essere indicata quale buona prassi quella, in uso presso alcuni uffici, di tenuta di un registro in cui annotare, oltre che il nominativo del professionista, anche la data della nomina di modo da evitare il conferimento di incarichi eccessivamente ravvicinati.*

In detto registro interno andranno preferibilmente annotati gli incarichi affidati a ciascun curatore ed il giudice delegato alla procedura, le prime informazioni relative alla complessità dell’incarico ed ai presumibili valori di attivo: dati da aggiornare periodicamente fino al momento della chiusura, con l’eventuale diversa classificazione della medesima, avvalendosi eventualmente dell’ausilio del personale amministrativo.

Per consentire un’efficace gestione delle nomine ed evitare la loro concentrazione appare poi opportuno che si individui il numero approssimativo di incarichi da assegnare in un dato periodo ai professionisti iscritti negli elenchi tenuti dall’ufficio, coordinando tale necessità con quella di attribuirne ai medesimi un numero tale da garantire il conseguimento di un’adeguata professionalità e remunerazione.

Nell’ottica del conferimento di un prefissato numero di incarichi in un determinato periodo per assicurare un’adeguata turnazione - oltre che l’acquisizione di professionalità via via crescente e di una corretta remunerazione dell’attività prestata che consenta, peraltro, una specializzazione del professionista - deve peraltro raccomandarsi agli uffici di delimitare l’elenco dei professionisti nominabili. Elenco che potrà essere periodicamente aggiornato con l’innesto di nuovi professionisti e con l’espunzione di chi non più considerato adeguato all’attività da prestare.

Come anticipato, va poi raccomandato, con riferimento alla valutazione della capacità remunerativa o meno della procedura, che detta disamina sia condotta non solo al momento della nomina, ma anche in corso di procedura, aggiornando le annotazioni del registro, di modo da ruotare non solo i professionisti, ma anche il tipo di procedure e di evitare, quindi, la concentrazione di quelle che appaiono più remunerative in capo a pochi professionisti: attenzione che allo stato risulta prestata solo da circa in un quinto degli uffici. Infine, quale buona prassi, deve raccomandarsi agli uffici di esplicitare - anche eventualmente con documenti interni - le regole concordate per definire i criteri con cui vengono effettuate le nomine

1) AMBITO APPLICAZIONE

Si chiarisce, in prima battuta, come il presente protocollo si applichi al conferimento dei seguenti incarichi previsti dal Codice della crisi:

- ausiliario nel concordato semplificato (art. 25 sexies CCII);
- liquidatore nel concordato semplificato (art. 25 septies CCII);
- pre-commissario (art. 44 CCII);
- commissario giudiziale nel concordato preventivo (art. 47 CCII);
- liquidatore nel concordato preventivo (art. 114 CCII);
- commissario giudiziale nell'accordo di ristrutturazione (artt. 40-48 CCII);
- curatore nella liquidazione giudiziale (art. 49 CCII);
- commissario giudiziale nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64 bis CCII);
- commissario nel concordato minore (art. 74 e seg. CCII);
- ausiliario nella composizione negoziata (art. 22 e seg. CCII);
- liquidatore nella liquidazione controllata (quando ricorrano i giustificati motivi ex art. 270 comma 1, lett. b) CCII).

2) PRINCIPI GENERALI

La finalità del presente è quella di attuare i criteri ed i principi generali che regolamentano le nomine, per come sanciti dagli articoli 5 e 358 CCII.

Quest'ultima disposizione, in particolare, disciplina i *“requisiti per la nomina agli incarichi delle procedure”*, indicando:

- a) i soggetti che possono essere investiti dell'ufficio di curatore, commissario e liquidatore giudiziale (comma 1)³;
- b) i casi di incompatibilità (comma 2)⁴;
- c) i requisiti di professionalità necessari ai fini della nomina (comma 3)⁵.

³a) iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) studi professionali associati o società di professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e sempre che non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

⁴ Non possono essere nominati all'incarico il coniuge, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha un corso al dissesto impresa e chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura (art. 358, comma 2).

Tale disciplina va, peraltro, coordinata con quella ex articolo 125, comma 3, CCII, a mente della quale al curatore, gli esperti nominati ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ai termini del quale: *“Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.”*

⁵ Art. 358, comma 3, CCII: *“Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto: a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli*

A tale ultimo proposito, si segnala come il comma 3, lett. B) del medesimo articolo prescrive espressamente che l'autorità giudiziaria effettui le nomine in modo da assicurare "l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni", laddove il comma 3, lett. C) dispone che si tenga conto "delle esigenze di trasparenza e di rotazione degli incarichi" (con ciò richiamando le previsioni dell'articolo 5, comma 1).

I criteri alla base delle nomine dovranno, dunque, necessariamente tenere conto dei seguenti presupposti:

- **Indipendenza;**
- **Professionalità;**
- **Turnazione e trasparenza degli incarichi.**

In relazione al primo profilo, si osserva come la centralità delle scelte gestorie demandate al curatore - che ha l'amministrazione del patrimonio, che in alcuni casi può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, che nomina i difensori e, inoltre, che pianifica e indirizza la procedura quanto alle modalità ed ai termini di realizzo dell'attivo, come previsto dall'art. 213 CCII - consente di comprendere la delicatezza dell'incarico e l'esigenza che la scelta del curatore ricada su soggetto in grado di compierle nel solo ed esclusivo interesse dei creditori e della procedura.

E' per questa ragione che l'art. 358 CCII - oltre ad elencare soggetti che possono essere investiti nell'ufficio di curatore - contempla casi di incompatibilità all'assunzione dell'incarico, per cui non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento/la procedura.

La disciplina in tema di incompatibilità è stata, poi, resa ancor più stringente a seguito di recenti interventi normativi con cui si sono voluti fissare limiti rigorosi nelle nomine dei curatori in ragione dei loro legami coi magistrati del tribunale che effettua la nomina.

Dalle considerazioni che precedono deriva che il curatore, in sede di accettazione dell'incarico, dovrà attestare:

- a) di non essere in alcuno dei rapporti previsti dall'art. 28 l.fall./358 CCII;
- b) di non aver avuto alcuna relazione professionale con l'imprenditore o con i professionisti di cui il predetto si sia avvalso, onde sgombrare il campo dall'esistenza di alcuna delle ipotesi di incompatibilità cui si è fatto cenno;

iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione; e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi".

c) di non versare in alcuna situazione di incompatibilità coi magistrati dell'ufficio ai sensi del richiamo all'art. 35 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il curatore nominato dovrà poi segnalare al tribunale o al giudice delegato qualsiasi situazione, anche sopravvenuta all'accettazione della nomina, che possa ingenerare anche la sola apparenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con la procedura.

Sotto altro versante (professionalità), l'individuazione di specifiche categorie cui affidare l'incarico chiarisce l'attenzione del legislatore alla necessità di affidarsi a coloro che siano in possesso di particolari qualifiche professionali, e ciò si spiega in virtù dell'evoluzione della natura propria del fallimento e di quella della liquidazione giudiziale, sino alla creazione di una procedura diretta, ove possibile, a tutelare il valore intrinseco dell'azienda mediante alcuni strumenti apprestati dal legislatore agli organi della procedura (ad esempio: affitto d'azienda; esercizio provvisorio; vendita dell'azienda) e a garantire, attraverso la ragionevole durata e l'accesso possibile alla esdebitazione, un *fresh restart* dell'impresa.

Si sottolinea, quindi, l'attenzione prestata dal legislatore alla professionalità di coloro che possono aspirare ad essere nominati curatori, attenzione confermata dalla previsione dell'art. 358 CCII secondo cui il curatore debba essere nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi da cui possono trarsi elementi in ordine all'efficacia e alla rapidità con cui vengono attuati gli atti previsti dal programma di liquidazione⁶.

Si segnala, ancora, come il comma 3 lett. b dello stesso articolo espressamente esige che il curatore assicuri *“l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni”*.

⁶ A tale proposito, si rammenta come con Circolare del 20.04.2023, pubblicata in pari data sul sito del Tribunale, si siano già fornite concrete indicazioni ai Curatori per la redazione dei rapporti periodici, invitandoli a rispettare un contenuto minimo delle informazioni da trasmettere all'Ufficio, quali nella specie – testualmente riportando la circolare- “1) *esistenza o meno di un comitato dei creditori costituito e funzionante (con specificazione delle ragioni dell'eventuale mancata costituzione; si raccomanda di effettuare tale specificazione anche in seno ad ogni istanza rivolta al giudice delegato nel corso della procedura;*

2) *informazioni raccolte dopo la prima relazione (ovvero, nei rapporti successivi al primo, dopo i rapporti precedenti); laddove tali informazioni riguardino le circostanze di cui all'art. 33., co. 4, l.f., si raccomanda di indicarle in un paragrafo separato dalla restante parte del rapporto, al fine di rendere più agevole al giudice delegato la redazione del provvedimento di segretazione;*

2) *dati identificativi del conto corrente intestato alla procedura fallimentare, con l'indicazione del relativo saldo attivo, allegandosi altresì gli estratti di conto corrente del relativo periodo;*

3) *conto provvisorio della gestione svolta dal curatore;*

4) *indicazione dell'ammontare del passivo accertato e dei crediti non ammessi al passivo;*

5) *specificazione dell'attivo realizzabile, di quello già realizzato (anche nei semestri precedenti) e di quello ancora da realizzare, con specificazione della relativa tipologia (beni immobili o mobili venduti o da vendere, crediti riscossi o da riscotere, azioni giudiziali esperite o da esperire, etc.);*

6) *sintetico riepilogo degli atti di liquidazione (recupero di crediti, giudizi in corso o ancora da esperire, beni da vendere, transazioni, etc.) ancora da compiersi o in corso di svolgimento e, più in generale, delle circostanze che ostano alla chiusura del fallimento.*

Sempre con riferimento al contenuto del rapporto, si precisa ancora come sia necessario che il Curatore illustri sinteticamente (oltre alle attività svolte, le informazioni raccolte dopo il deposito della prima Relazione, il conto della gestione del periodo) le motivazioni in base alle quali non intende - o non è in grado di - effettuare riparti, anche parziali.

Il Curatore, nel rapporto riepilogativo, dovrà spiegare i motivi che lo spingono a non esperire eventuali azioni di recupero dei crediti (in quanto inesigibili o con recuperi eccessivamente costosi in rapporto all'importo del capitale recuperabile) ed illustrare gli adempimenti della procedura ancora da intraprendere o in corso di svolgimento propedeutici alla chiusura.

Si chiarisce, pertanto, come il Curatore non dovrà limitarsi a formulare un mero prospetto contabile di entrate ed uscite del periodo di riferimento, bensì dovrà predisporre uno strumento completo di informazione quale continuazione ed aggiornamento della prima relazione. Tale esposizione non dovrà contenere, dunque, dati storici, ma informazioni prospettiche, quali l'attivo da realizzare, il motivo del mancato realizzo e gli atti ostativi alla chiusura della procedura”.

Invero, corollario dell'elevata professionalità richiesta al curatore è la capacità che questi deve avere di svolgere per quanto possibile **in autonomia** tutte le attività richieste dall'incarico senza dover ricorrere in maniera sistematica a coadiutori.

Fermo restando che il compimento di determinate attività altamente specializzate o richiedenti particolari abilitazioni talvolta impone il ricorso all'ausilio di coadiutori, di certo la nomina dei curatori non potrà riguardare professionisti non in grado di assolvere ai compiti basilari poste a fondamento dell'incarico ricevuto.

Quanto precede per garantire, fra l'altro, un principio di efficacia, celerità ed economicità della procedura.

A tutto ciò aggiungasi che l'espletamento in prima persona delle incombenze rende il curatore maggiormente consapevole delle peculiarità della procedura e dei suoi risvolti consentendogli di cogliere sfumature anche potenzialmente significative per le sorti della stessa, sfumature che un coadiutore -investito solo di una porzione della stessa -potrebbe non rilevare.

Dalle prescrizioni anzidette emerge, dunque e chiaramente, che:

- **specie per quanto riguarda i curatori, le nomine debbano ricadere su professionisti che siano in grado di svolgere in autonomia le attività richieste dall'incarico, senza dover ricorrere in maniera sistematica ai coadiutori⁷;**
- **debba trattarsi di professionisti muniti di adeguata struttura organizzativa, che conoscano gli indirizzi operativi e le prassi dell'ufficio e posseggano una approfondita conoscenza specialistica;**
- **debbero essere assicurate la turnazione e rotazione degli incarichi, ma nel rispetto del principio di efficienza, in modo che sia assicurata una certa stabilizzazione, così come rimarcato nelle Linee Guida del CSM⁸.**

In ragione di siffatti principi e direttive, si ritiene, pertanto, utile aggiornare e utilmente modificare la prassi già in uso a questo Ufficio, disponendo:

I- la formazione di due registri, meramente interni all'Ufficio, rispettivamente destinati a segnare i nominativi dei professionisti disponibili e le nomine effettive;

II- il numero massimo d'incarichi conferibili nell'arco di un anno;

⁷ Come chiarito dalle Linee Guida sopra richiamate, infatti, *“l'espletamento in prima persona delle incombenze dell'ufficio rende il curatore maggiormente consapevole della peculiarità della procedura e dei suoi risvolti, consentendogli di cogliere le sfumature anche potenzialmente significative per le sorti della stessa, sfumature che un coadiutore - investito solo di una porzione della stessa - potrebbe non rilevare”* Così le “Linee Guida” del CSM sulle Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali, capitolo 3, paragrafo 2, pagina 33.

⁸ Si legge, nello specifico, nelle predette Linee Guida che *“...per consentire un'efficace gestione delle nomine ed evitare la loro concentrazione, pare opportuno poi che si individui il numero approssimativo di incarichi da assegnare in un dato periodo ai professionisti.... Coordinando tali necessità con quella di attribuirne ai medesimi un numero tale da garantire il conseguimento di un'adeguata professionalità e remunerazione”* (pag. 36)

III- i criteri che individuano il grado di professionalità dei professionisti;

IV - la rotazione degli incarichi;

V- l'affidamento degli incarichi a colui che può assicurare l'esercizio diretto, personale e tempestivo dell'ufficio, come del resto previsto dall'art. 358 CCI;

VI- l'affidamento degli incarichi tenendo conto della trasparenza, della correttezza, della deontologia manifestata al cospetto di tutti gli organi ed i soggetti che si interfacciano con la procedura, ivi compresi pubblico ministero, professionisti delegati, coadiutori, difensori ed ausiliari, debitore e creditori.

Detti elenchi, strumenti sussidiari dell'attività giurisdizionale di conferimento dell'incarico nelle singole procedure, consentono e consentiranno di monitorare le nomine, assicurando al contempo la dovuta turnazione, la quale va assicurata anche tenendo conto della data di conferimento dell'incarico, della complessità della procedura e della sua remuneratività.

Come chiarito dal CSM, si devono evitare sia il conferimento di incarichi eccessivamente ravvicinati nel tempo, sia la concentrazione delle procedure più redditizie in capo a pochi professionisti (Cfr. pagine 35 e 37 delle Linee Guida)⁹.

Proprio perché strettamente inerente alla funzione giurisdizionale ed estraneo alla funzione amministrativa, l'elenco delle nomine ha natura rigorosamente riservata e non può essere pubblico né accessibile da parte di terzi.¹⁰

La scelta viene, infatti, effettuata nella camera di consiglio sicché la conoscenza esterna dei dettagli della composizione dell'elenco (ad esempio, situazione della rotazione) finirebbe per violare il segreto della camera di consiglio e per consentire possibili condizionamenti dell'esercizio della giurisdizione in questa delicatissima fase.

In secondo luogo, il carattere fiduciario del rapporto che lega il tribunale con i curatori implica una notevole discrezionalità nelle valutazioni relative ai professionisti, cui non può che corrispondere un alto grado di riservatezza, affinché le valutazioni interne non vengano propalate all'esterno con possibile pregiudizio per gli interessati.

In terzo luogo, la circostanza che in caso diverso si imporrebbe la raccolta e la registrazione delle valutazioni svolte dai giudici in merito all'operato e alla qualità dei professionisti, ciò che comporterebbe notevoli problemi di privacy, di difficilissima soluzione pratica.

⁹ In particolare, si legge a pag. 37 delle medesime Linee Guida che "...Come anticipato, va poi raccomandato, con riferimento alla valutazione della capacità remunerativa o meno della procedura, che detta disamina sia condotta non solo al momento della nomina, ma anche in corso di procedura, aggiornando le annotazioni del registro, di modo da ruotare non solo i professionisti, ma anche il tipo di procedure e di evitare, quindi, la concentrazione di quelle che appaiono più remunerative in capo a pochi professionisti...".

¹⁰ Come riconosciuto con delibera plenaria del consiglio Superiore della Magistratura in data 24.01.2024

Dall'altra parte, le stesse linee guida adottate dal Csm e più volte citate menzionano sempre e solo un elenco interno alla sezione, lasciando chiaramente intendere la sua riservatezza, né risulta che alcun tribunale utilizzi elenchi dei curatori ostensibili all'esterno.

Ovviamente, tale riservatezza non comporta la segretezza dell'elenco, che rimane ostensibile agli organi ed uffici preposti alla vigilanza e controllo sull'operato della sezione, né risulta incompatibile con il principio di trasparenza, che opera sul diverso piano della indicazione -che si vuole in questa sede fornire- dei criteri di formazione e di aggiornamento del medesimo elenco.

3) CRITERI DI FORMAZIONE DELL'ELENCO

STRUTTURA

Per la predisposizione dell'elenco dei professionisti disponibili alle nomine, si procederà, muovendo dalla prassi già in uso, mediante aggiornamento dell'elenco istituito presso la Cancelleria, mantenendosi innanzitutto i nominativi dei professionisti attualmente presenti e senza necessità di presentazione per gli stessi di una nuova domanda, sempre che risultino iscritti all'albo dei gestori della crisi previsto dall'art. 356 CCII e siano in possesso dei requisiti di professionalità necessari all'inserimento.

L'aggiornamento dell'elenco – mediante eventuale diminuzione o ampliamento dei nominativi già inseriti- avverrà secondo le modalità di seguito indicate¹¹.

Per poter essere inserito *ex novo* nell'elenco di cui sopra, ogni professionista **che non abbia ancora presentato la relativa domanda e sia interessato**, dovrà formularla secondo il modello allegato al presente e pubblicato nel sito del Tribunale.

Le domande dovranno essere inviate entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente, a mezzo email al seguente indirizzo fallimenti.tribunale.spoletto@giustizia.it, ove saranno protocollate; al termine delle procedure di valutazione le domande e gli elenchi saranno custoditi dalla Cancelleria Fallimentare.

Le nuove domande saranno esaminate e valutate dai componenti il Collegio fallimentare, unitamente al Presidente del Tribunale, nel corso dell'apposita riunione da tenersi, di regola ogni anno, nella

¹¹ Nelle Linee Guida sopra citate, si legge a pag. 33 che "...Va segnalata quale buona prassi per l'individuazione di professionisti aventi - nella sostanza - i requisiti di professionalità indicati l'acquisizione delle disponibilità ad essere nominati mediante la raccolta - presso gli ordini professionali o la cancelleria della sezione - del curriculum degli aspiranti curatori. In detto curriculum saranno indicati - oltre che i titoli necessari, la formazione, la specializzazione ovvero gli incarichi in corso e quelli già assolti, con indicazione dell'autorità che ha effettuato la nomina, dei risultati ottenuti nella gestione delle procedure pregresse e dello stato delle procedure pendenti - anche il possesso delle capacità professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico, per consentire la verifica della concreta possibilità di attendere tempestivamente ed efficacemente allo stesso. Per un maggiore ordine, tali curriculum potranno confluire in un registro interno, corredato dalla documentazione offerta, onde consentire al tribunale una scelta consapevole e trasparente.."

quale sarà verbalizzato - per i soli ammessi- la valutazione espressa sulla base dei requisiti e dei titoli e l'esito finale di ammissione nell'elenco.

Le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza dei presenti.

Va in proposito tenuto conto, che laddove le nuove domande di inserimento, unitamente ai nominativi dei professionisti già nominati dal Tribunale, siano maggiori del numero massimo fissato, si procederà prendendo atto dei professionisti che per varie cause hanno receduto dall'elenco (ragioni di età, recesso volontario altro) e si procederà poi all'eventuale radiazione dei professionisti ritenuti non idonei (per tali intendendosi quelli già nominati e rispetto ai quali la valutazione di cui ai punti 1-9 che seguiranno sarà negativa in riferimento ad uno o più degli stessi).

Saranno quindi inseriti nell'elenco i professionisti ritenuti idonei e migliori per capacità, diligenza, adeguatezza professionale e titoli.

Si rappresenta, a scanso equivoci, come la presentazione della domanda non dia luogo in nessun caso a diritti o interessi legittimi all'inserimento nell'elenco ovvero alla conferma o meno delle nomine, né l'eventuale inserimento e/o esclusione dal predetto elenco può costituire violazione di un interesse giuridicamente rilevante, essendo esclusivamente l'attuazione in concreto di regole autodeterminate dal Tribunale destinate ad agevolare le attività proprie sulla nomina dei professionisti.

Per quanto concerne l'elenco dei professionisti a cui sono affidati gli incarichi, si intendono indicare e meglio specificare i criteri relativi alla sua formazione.

Ciascun incarico conferito è segnato in un'apposita casella, in corrispondenza con il nominativo del professionista incaricato ed, ove possibile, è indicata la natura più o meno importante dello stesso e la presumibile remuneratività.

L'inserimento (*rectius* conferma, per quelli che già hanno collaborato con il Tribunale) dei nominativi inseribili nell'elenco avverrà avuto riguardo:

- 1) all'epoca d'iscrizione al proprio albo professionale;
- 2) alla correttezza nella tenuta nei rapporti con i giudici della sezione, con il personale della cancelleria, con il debitore, con i creditori e con gli altri professionisti;
- 3) alla diligenza e puntualità nell'assolvimento dell'incarico e dei singoli doveri in cui esso si esplica;
- 4) al numero dei delegati o coadiutori di cui gli stessi si sono avvalsi;
- 5) alla trasparenza nelle nomine che competono al curatore e all'osservanza della normativa e delle circolari interne in tale ambito ed in quello della redazione dei pareri per la liquidazione degli ausiliari;

- 6) all'efficienza dell'attività di accertamento, di liquidazione e recupero, alla completezza e tempestività degli atti, ai risultati conseguiti in termini di attivo ricavato e passivo accertato, di chiusura delle altre procedure gestite e della loro durata;
- 7) all'aggiornamento professionale;
- 8) alla capacità mostrata nella esperienza pregressa specifica del curatore: in particolare la capacità di gestire situazioni complesse (es. affitto d'azienda, esercizio provvisorio) o specifiche criticità che si siano manifestate in corso di procedura;
- 9) alle peculiarità e/o alla conoscenza dell'ambito territoriale di riferimento, ma pur nel rispetto del grado di professionalità richiesta dall'incarico.

Particolare attenzione verrà prestata, ai fini della attribuzione futura degli incarichi, al punto 5), ovverosia in relazione alle nomine dei professionisti di cui si intendono avvalere i Curatori, con riferimento alle quali si richiamano le Linee Guida del 27.09.2022, pubblicate in data 22.03.2024 sul sito del Tribunale, già rese note¹².

Altro aspetto sul quale verrà prestata particolare attenzione per la rinnovazione degli incarichi afferisce all'aggiornamento professionale ed all'effettiva osservanza delle diverse Linee Guida già impartite dal Tribunale sulle varie questioni via via analizzate ed approfondite.

NUMERO MASSIMO DI PROFESSIONISTI INSERITI

Occorre, a questo punto determinare il numero massimo di professionisti da inserire nell'ambito dell'elenco ed il numero degli incarichi conferibili nell'arco di un anno.

¹² Nello specifico, infatti, come già raccomandato dal Consiglio Superiore della Magistratura, si ribadisce la necessità che il Curatori, nel procedere al conferimento delle nomine fiduciarie, con particolare riguardo ai legali, si attengano alle seguenti indicazioni:

- 1) Per ogni processo dovrà essere nominato un solo legale della curatela, salvi casi eccezionali e motivati che possano giustificare la nomina di due legali, da rappresentare previamente al GD;
 - 2) Dovranno essere tendenzialmente nominati, anche per ragioni di spesa, avvocati del foro di Spoleto o di Perugia salvi, anche in questo caso, motivi giustificati che dovranno essere previamente rappresentati al GD;
 - 3) Il curatore non potrà nominare quale suo legale parenti, affini, il coniuge, collaboratori di studio o persone con cui sia in rapporto di affari economici;
 - 4) Il curatore, nell'indicare il legale prescelto, dovrà precisare il numero di incarichi già conferiti al medesimo soggetto in quel fallimento, giustificando l'eventuale reiterazione dell'incarico (ad esempio, sulla base della comunanza di *petitum o causa petendi* del giudizio), nonché — limitatamente all'arco temporale dell'ultimo biennio- nell'ambito di altre procedure di cui egli stesso è curatore; particolare attenzione dovrà essere prestata al fine di evitare nomine scevre da potenziali conflitti di interessi, vuoi per legami familiari o affettivi vuoi per via del fenomeno delle c.d. nomine incrociate (reciproche nomine da parte dei professionisti nelle procedure in cui gli stessi sono di volta in volta chiamati a svolgere le loro funzioni)- cfr. Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura a pag. 41;
 - 5) Il curatore, qualora eserciti la professione di avvocato, dovrà astenersi dal nominare come legale un soggetto che, in veste di curatore di altro fallimento, l'abbia a sua volta nominato legale della curatela, salvi casi eccezionali legati alla eventuale particolare professionalità o specializzazione del medesimo o di evidenza di maggiore soddisfazione dell'interesse della procedura, da rappresentarsi previamente al giudice delegato. Nell'istanza di autorizzazione ad agire o resistere in giudizio il curatore dovrà espressamente indicare il nominativo del soggetto prescelto come legale, il foro di appartenenza e l'insussistenza delle condizioni ostative previste dalla presente circolare, altrimenti sarà richiesta apposita integrazione.
- A seguito dell'autorizzazione da parte del GD, ciascun legale che verrà prescelto dal curatore, prima di accettare l'incarico dovrà:
- con apposito atto scritto, dichiarare sotto la propria responsabilità, quale sia il numero degli incarichi complessivi già ricevuti nel fallimento e di quelli ricevuti in corso d'anno all'interno della medesima procedura nonché in altre su proposta del medesimo Curatore nell'arco dell'ultimo biennio.
 - rilasciare al curatore un preventivo di massima di parcella, al fine di valutare, sulla base di cifre concrete, la convenienza o accettabilità economica del progettato conferimento d'incarico;
 - formulare al curatore un parere in merito all'opportunità dell'azione per la quale gli è stato proposto l'incarico formulando un giudizio prognostico — quanto più ragionevole possibile - in ordine alle possibilità di esito positivo.

Ciò dovrà essere documentato al GD con apposita relazione da depositare all'interno del fascicolo della procedura.

Al riguardo, si deve tener conto che:

- a) la maggior parte dei fallimenti dichiarati ha un attivo nullo che consente solo una modesta liquidazione del compenso a carico dell'erario;
- b) anche i fallimenti definiti ex art. 118, comma 1, n.3, legge fallimentare, presentano un attivo spesso appena sufficiente a ripagare le spese della procedura e sono, pertanto, scarsamente remunerativi;
- c) anche gli incarichi di commissario giudiziale nelle procedure di pre-concordato (oggi disciplinate dall'articolo 44 CCII) sono scarsamente remunerativi;
- d) gli incarichi previsti dal nuovo codice della crisi dell'impresa oggi esigono ancor più che in passato competenze di altissima specializzazione in molteplici materie (civile, processuale, commerciale, aziendale, societaria, lavoristica, contabile, internazionale, ecc.);
- e) occorre garantire stabilità ai professionisti inseriti nell'elenco anche al fine di consentire agli stessi di adottare scelte organizzative di studio dirette a favorire l'efficienza e la tempestività nello svolgimento delle procedure;
- f) un numero troppo elevato di professionisti, non solo non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi predetti, ma renderebbe certamente più complesso esercitare quel controllo di carattere gestionale sull'opera del singolo professionista che il codice affida al tribunale;
- g) peraltro, lo stesso art. 358 CCII (già richiamato) impone al Tribunale, al momento della nomina, di tener conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi, delle procedure in corso e del numero di procedure aperte nell'anno precedente.

Si rimarca, a tale ultimo proposito e pertanto, l'importanza delle “risultanze dei rapporti riepilogativi” e “degli incarichi in corso”, i quali costituiscono mezzi di verifica dell'efficienza delle attività di accertamento del passivo e di recupero dell'attivo, della tempestività e completezza degli atti e dei risultati conseguiti in termini di attivo realizzato e passivo accertato, nonché della durata delle procedure e, come tali, forniscono un concreto riscontro della professionalità richiesta ai fini delle nomine.

Si ribadisce la raccomandazione ai Curatori di osservare pieno rispetto ai criteri di redazione dei predetti rapporti riepilogativi già illustrati con apposita Circolare del 20.04.2023, pubblicata sul sito del Tribunale in pari data, nella quale si è espressamente raccomandato “...di non limitarsi, nei predetti rapporti, a formulare un mero prospetto contabile di entrate ed uscite del periodo di riferimento, predisponendo diversamente uno strumento completo di informazione quale continuazione ed aggiornamento della prima relazione. Tale esposizione non dovrà

contenere, dunque, dati storici, ma anche informazioni prospettiche, quali l'attivo da realizzare (a fronte di quello già realizzato), il motivo del mancato realizzo e gli atti ostativi alla chiusura della procedura¹³.

Tanto premesso, l'attuazione operativa dei criteri di cui sopra impone di muovere dall'esame delle statistiche dell'Ufficio relative all'ultimo quinquennio.

Per quanto propriamente interessa in questa sede, si rileva come, presso il Tribunale di Spoleto, le sole procedure fallimentari pendenti tra il 2019 ed il 2024 (al netto, cioè, delle procedure di sovraindebitamento, di concordato preventivo, di reclamo ecc..), si assestino intorno ad un numero che, benché ovviamente in calo all'indomani della entrata in vigore del Codice della Crisi, pure a fronte delle crescenti chiusure, superava le 300 nel 2019 sino ad arrivare, all'incirca, a 260 nel 2024-2025.

Per quanto concerne le procedure di liquidazione giudiziale, le medesime hanno subito un chiaro incremento, a fronte del decremento delle procedure fallimentari, salendo da circa 20 nel corso del secondo semestre 2022 a circa 70 negli anni 2023 e 2024 e continuando la medesima tendenza anche per il 2025.

Del pari, a fronte del calo del numero delle procedure di concordato preventivo proposte annualmente (da circa 30 annue, con riferimento al periodo 2019-2020 ad un numero inferiore a 10 per gli anni successivi), sono aumentate le procedure di liquidazione controllata, cresciute da 17 nell'arco del 2023 a 39, avuto riguardo al solo primo semestre 2024.

Considerato, allora, che:

- per le procedure fallimentari pendenti le nomine sono già state effettuate e non vi è motivo di provvedere, salvo in caso di revoca dei Curatori per giustificati motivi;
- le nomine future non potranno che riguardare, (prevalentemente, considerando l'esiguo numero di domande di concordato), procedure di liquidazione giudiziale e controllata;
- per queste ultime, tuttavia, la nomina dei professionisti avviene direttamente da parte degli OCC presenti sul territorio, non essendo, dunque, di competenza del Tribunale che può non confermare il professionista già nominato dai rispettivi OCC solo in presenza di gravi motivi;
- sulla base dei dati statistici di riferimento dell'Ufficio fallimentare, risultano aperte non più di 70 procedure annue di liquidazione giudiziale, mentre le nomine giudiziarie dei professionisti si

¹³ Per le procedure di liquidazione giudiziale è richiesto al Curatore di allegare ai rapporti riepilogativi il conto della sua gestione e cioè, ai sensi dell'art. 231, comma 1, CCII, non solo un'analisi matematica di spese e entrate, ma anche una esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui sta attuando il programma di liquidazione e il relativo esito, ciò al fine di consentire la possibilità di controllo (del G.D. e del C.d.C.), non solo della regolarità contabile ma anche del merito gestorio.

Si rimanda, ad ogni modo, alla Circolare nella quale è specificato il contenuto minimo delle informazioni da trasmettere, con ulteriore indicazione circa la necessità che i rapporti riepilogativi siano redatti non già in forma sintetica, ma nel formato ministeriale "esteso".

attestano, comprese le procedure di liquidazione controllata e le ulteriori di composizione della crisi, a circa 80, sempre nell'arco di un anno.

Si ritiene, pertanto, necessario limitare ad un numero massimo di 80, i nominativi dei professionisti che potranno essere chiamati a svolgere l'incarico di Curatori/Commissari/Liquidatori nel circondario del Tribunale, ritenendosi di seguire una rotazione che consenta ai professionisti di ricevere almeno una procedura su base annua.

Detta rotazione sarà, di regola, automatica, temperandosi – tuttavia- tale automatismo, in considerazione:

- **della maggiore o minore risalenza delle precedenti nomine, individuandosi – pertanto- con preferenza temporale, i professionisti che abbiano ricevuto meno nomine negli anni precedenti;**
- **del numero di nomine precedentemente avute dal medesimo professionista, prediligendosi coloro che, pur dando prova di adeguata professionalità, abbiano ricevuto un minor numero di incarichi negli anni precedenti rispetto a coloro che, gravati da un maggior numero di procedure da gestire, siano di fatto della minore disponibilità di tempo e di risorse da destinare alle nuove procedure, in attesa di chiudere quelle pendenti;**
- **della opportunità di riservare, in relazione alle procedure maggiormente complesse, la scelta di nominativi di coloro che hanno dato prova pregressa di preparazione e capacità tecnica e gestionale particolarmente elevate, oltre che della conoscenza delle norme da applicare, sia nell'accertamento del passivo, sia ancora nella gestione dell'attivo;**
- **della ulteriore opportunità, al fine di evitare un numero eccessivo di professionisti, di fare tendenziale riferimento a coloro che hanno domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Spoleto, ovvero, in subordine, nelle zone immediatamente limitrofe.**

Rilevato, allora, come attualmente l'elenco dei nominati presso questo Tribunale (avuto riguardo all'ultimo decennio) contenga un numero pari, all'incirca, a **95 professionisti**, si procederà, dunque, nel corso della riunione di cui sopra, innanzitutto, ad escludere i professionisti attualmente privi dei requisiti per l'inserimento nell'elenco (in quanto non iscritti all'Albo dei gestori della Crisi di Impresa), ad escludere i nominativi dei professionisti già revocati in altre procedure, ovvero ancora ad escludere quelli che, sulla base della valutazione del relativo pregresso operato, non rispecchino il profilo di professionalità rispondente ai criteri sopra delineati.

Una volta operata detta espunzione, saranno prese in esame le domande già pervenute e, nel corso delle prossime riunioni, di regola con cadenza annuale, le domande che saranno pervenute secondo le modalità sopra illustrate, sino a raggiungere il limite numerico sopra indicato di 80 professionisti.

Si chiarisce ancora che, nel caso di sovrannumero di domande da esaminare rispetto al limite prefissato, verrà data preferenza a coloro che rispecchieranno, con maggiore aderenza, i requisiti che si accingono ad illustrare nei successivi punti.

Dall'elenco così formato, si attingerà per la nomina futura dei professionisti.

REQUISITI RICHIESTI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

Si chiarisce, in relazione ai requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco dei professionisti nominabili, come rilevano innanzitutto i criteri previsti dall'art. 358 comma 1 CCII e dagli artt. 92,114 e 125 CCII.

Possono essere perciò nominati (e vanno perciò inseriti nell'elenco):

- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali associati o società di professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti di cui al periodo che precede ed in tal caso, nell'atto di accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e sempre che non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
- i soggetti sopra elencati che siano iscritti all'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dal codice che siano perciò in possesso dei requisiti per l'iscrizione, la cui verifica è demandata al Ministero della Giustizia (art. 356 CCII).

Si ritengono poi rilevanti le esigenze di rinnovamento e, tendenzialmente, per quanto sopra evidenziato, il criterio della territorialità (quest'ultimo non costituente, *ex se*, requisito preferenziale).

Per un verso, infatti, deve consentirsi ai professionisti già nominati di portare a termine gli incarichi favorendo al contempo l'inserimento di giovani professionisti e, per un altro verso, va assicurata l'uniforme applicazione di prassi ed indirizzi giurisprudenziali.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei nuovi professionisti che avranno nel frattempo presentato domanda, si considereranno, ove emergenti sulla base del *curriculum* presentato:

- il possesso di un'adeguata struttura professionale che consenta di usufruire di consulenza fiscale e tributaria di soggetti appartenenti al medesimo studio o personali di segreteria in grado di gestire le infrastrutture telematiche ecc. (senza oneri per la procedura);**

- **il possesso di titoli accademici riconosciuti nelle materie di pertinenza;**
- **la partecipazione, anche quali relatori, ad attività di formazione ulteriori rispetto a quelle prescritte per l'iscrizione all'albo ex art. 356 CCII;**
- **il possesso di comprovate e consistenti esperienze nella materia concorsuale;**
- **i risultati dell'attività svolta in occasione di precedenti incarichi.**

Infine, si evidenzia specificamente che non possono essere inseriti nell'elenco né ricevere nuovi incarichi:

- coloro che sono stati revocati da precedenti incarichi per grave inadempimento; a tal proposito, stante il carattere fiduciario della nomina, ove sia intervenuta la revoca dell'incarico ad un professionista - che non sia giustificata da esigenze specifiche della stessa- è auspicabile, se non procedere automaticamente alla sostituzione dell'interessato anche negli altri incarichi, anche in considerazione dello stato delle procedure-, di tener conto dell'intervenuta revoca evitando nuove nomine;
- i soggetti di cui all'art. 358, comma 1 lett. c) CCII, nell'ipotesi in cui la società amministrata o controllata (o le società collegate e/o controllate) abbia in corso o abbia avuto accesso, negli ultimi 5 anni, ad una qualunque procedura regolata dal codice della crisi

L'elenco di cui sopra sarà periodicamente aggiornato con l'innesto di nuovi professionisti e con l'espunzione di chi non più considerato adeguato all'attività da prestare.

Tanto avverrà nel corso di apposita riunione tra i componenti del Collegio fallimentare ed il Presidente del Tribunale da fissarsi, di regola, con cadenza annuale e della quale si redigerà apposito verbale che rimarrà custodito presso la Cancelleria fallimentare.

Saranno dunque inseriti nel predetto elenco, sino a raggiungere il numero massimo indicato, aggiungendosi a quelli già presenti e che hanno ricevuto incarichi dal Tribunale, i professionisti che avranno presentato domanda e che dimostrino, sulla base del *curriculum* presentato, di possedere il maggior numero dei requisiti e delle caratteristiche professionali sopra indicate, di cui si farà menzione nel relativo verbale.

Il medesimo verbale non sarà ostensibile a terzi, per le ragioni di riservatezza già illustrate in precedenza.

Con riferimento alla valutazione della capacità remunerativa o meno della procedura, si cercherà di condurre la relativa disamina, per quanto possibile, al momento della nomina ed, altresì, anche in corso di procedura, di modo da ruotare non solo i professionisti, ma anche il tipo di procedure e di evitare, quindi, la concentrazione di quelle che appaiono più remunerative in capo a pochi nominativi.

ESCLUSIONE DALL'ELENCO

A) Il professionista è automaticamente escluso dall'elenco nel caso in cui venga cancellato dall'albo di cui all'articolo 356 CCII.

B) Potrà anche essere disposta la cancellazione dall'elenco nel caso in cui la maggioranza dei due terzi del collegio si esprima in tal senso sulla base di specifica valutazione di molteplici, seri e concreti elementi di giudizio fondati su episodi, vicende o mancanze specificamente indicate e comprovate, che rendano evidenti l'inadeguatezza operativa, tecnico -giuridica o di gestione delle procedure.

C) Potrà essere disposta la cancellazione dall'elenco, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera B), anche in caso di comportamenti incompatibili con il prestigio e/o l'onorabilità della sezione.

Delle decisioni assunte nei casi di cui alle lettere B) e C) sarà redatto apposito verbale contenente unicamente l'esito delle deliberazioni.

Le condizioni previste dalla presente circolare per l'inserimento nell'elenco riservato interno devono permanere per tutta la durata degli incarichi.

Qualora un professionista, già iscritto, sia oggetto di incolpazione in sede disciplinare e/o di indagine in sede penale per uno dei reati previsti dall'articolo 358 CCII, il Collegio a maggioranza assoluta dei suoi componenti potrà disporre la sospensione del conferimento degli incarichi.

Qualora un professionista ometta di denunciare cause di incompatibilità ovvero di informare tempestivamente il giudice delegato in ordine alla sopravvenienza di cause ostative alla permanenza ovvero l'iscrizione all'elenco, ne sarà disposta l'immediata cancellazione dall'elenco, salva la valutazione del competente collegio in ordine all'eventuale revoca dalle procedure in cui è nominato.

IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi previsti dalla presente circolare saranno attribuiti, nel rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di garantire la massima efficienza allo svolgimento della procedura.

Al fine di conciliare tali principi con la necessità garantire un'adeguata rotazione ed una equa ripartizione, nonché la massima trasparenza nell'attribuzione degli incarichi, remunerativi e non, il conferimento avverrà con criterio di rotazione "automatica temperata" secondo i criteri sopra illustrati.

Si fa espressamente salva, in relazione a singole procedure, per specifiche ragioni connesse alla loro straordinaria importanza o complessità o per la probabile disposizione dell'esercizio provvisorio

dell'impresa, di effettuare nomine, sempre all'interno dei professionisti dell'elenco, prescindendo dalla rotazione e con successivo recupero della nomina di competenza. Di tali deroghe si farà menzione nell'elenco.

Nel caso di procedure di particolare complessità o comunque con attivo presumibile superiore ad 1 milione di euro, potranno essere nominati due o più professionisti di diverse competenze e/o professionalità. Conformemente a quanto stabilito dalle norme, il compenso sarà unico e ripartito tra i professionisti nominati.

Si segnala, infine, come si procederà a fornire adeguate forme di pubblicità degli incarichi conferiti sul sito del tribunale o con modalità ugualmente potenzialmente diffusive, in ossequio al principio di trasparenza, come peraltro già indicato quale buona prassi dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera più volte richiamata.

Il presente protocollo, sottoscritto dal Presidente e dai Giudici del Collegio fallimentare, sarà trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, VII Commissione, al Presidente della Corte d'Appello di Perugia, ai Consigli degli ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dei Consulenti del Lavoro e pubblicato sul sito del Tribunale.

Spoletto, 15.10.2025

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

I Giudici del Collegio fallimentare

Dott.ssa Sara Trabalza

Dott. Alberto Cappellini

Allegati:

- Modello presentazione *curriculum* da parte del professionista